



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale (TAJANI)**

e dal Ministro della difesa (CROSETTO)

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)

e con il Ministro della giustizia (NORDIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 2023

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Analisi tecnico-normativa	»	10
Dichiarazione di esclusione dall'AIR	»	13
Disegno di legge	»	14
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	16

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è volto alla ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019.

1. FINALITÀ

L'Accordo in oggetto ha lo scopo di avviare forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Peraltro, la sottoscrizione di simili atti bilaterali mira anche ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi.

2. CONTENUTI

Il quadro normativo in disamina è composto da un breve preambolo e da 16 articoli:

L'articolo 1 definisce alcuni termini presenti nell'Accordo.

L'articolo 2 enuncia l'obiettivo dell'Accordo, ovvero fornire il quadro giuridico per la cooperazione e gli scambi tra le Parti nel campo della difesa mediante le seguenti modalità di cooperazione:

- politica della difesa;
- partecipazione del personale militare ad esercitazioni militari e nell'ambito della formazione;
- lotta alla pirateria marittima e ad altre attività relative alla sicurezza marittima;
- scambio di esperienze tramite esercitazioni congiunte e operazioni di manteni-

mento della pace sotto l'egida delle Nazioni Unite;

- scambio di attività culturali e sportive;
- ogni altra forma di cooperazione concordata tra le Parti.

L'articolo 3 stabilisce che ad organizzare le attività saranno i due Ministeri della difesa e che eventuali riunioni tra le Parti e incontri di gruppi di lavoro tecnici potranno avvenire, se necessario, alternativamente in Italia e in Ghana.

L'articolo 4 stabilisce le seguenti aree di cooperazione:

- visite delle autorità politiche e militari;
- visite di delegazioni civili e militari, nonché visite di navi e aerei militari;
- contatti e relazioni tra i Ministri della difesa e delle Forze armate;
- scambio di docenti e di studenti militari dove sia possibile;
- partecipazione a esercitazioni, nonché ad attività culturali e sportive;
- supporto alle iniziative commerciali riferite ai materiali e servizi della difesa;
- altre aeree di interesse delle Parti.

L'articolo 5 statuisce che le Parti si scambieranno inviti per la partecipazione a riunioni, seminari, conferenze ed esercitazioni organizzate da entrambi i Paesi e che potranno chiedere l'utilizzo di aree e strutture per eseguire esercitazioni.

L'articolo 6 regola la cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti:

- navi e relativo equipaggiamento per uso militare;

- aeroplani, elicotteri e relativo equipaggiamento;
- carri armati e veicoli per uso militare;
- armi da fuoco automatiche e relative munizioni;
- bombe, mine (ad esclusione delle mine anti-uomo), missili a razzo, siluri e relativo equipaggiamento di monitoraggio;
- polvere da sparo, esplosivi e propellenti per uso militare;
- sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativi equipaggiamenti per uso militare;
- materiali speciali blindati fabbricati per uso militare;
- materiali speciali per *training* militare;
- macchine e attrezzature destinate a fabbricare, testare e monitorare armi e munizioni.

L'articolo 6 statuisce altresì che il reciproco approvvigionamento dei suddetti materiali potrà avvenire con operazioni dirette tra le Parti oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi, mentre l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente, in ogni caso in accordo ai principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'exportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. L'articolo inoltre disciplina la regolamentazione delle procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale (brevetti inclusi) derivante da attività condotte in conformità con l'Accordo e ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.

L'articolo 7 regola gli aspetti finanziari derivanti dalla cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza. La Parte ospitante, su richiesta del Paese inviante e a condizione che quest'ultimo si impegni al rimborso, potrà provvedere a remunerare il personale del Paese

medesimo. Infine, è espressamente stabilito che tutte le eventuali attività condotte ai sensi dell'Accordo saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti.

L'articolo 8 tratta delle questioni attinenti alla giurisdizione. In particolare, si riconosce il diritto di giurisdizione allo Stato ospitante nei confronti del personale ospitato per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge. Potrà, invece, essere esercitata la giurisdizione dello Stato inviante per i reati commessi dal proprio personale che minacciano la propria sicurezza o il proprio patrimonio e per quelli commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione o in relazione con il servizio. Si precisa inoltre che, qualora il personale ospitato sia coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ricevente preveda l'applicazione della pena capitale o di altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e l'ordinamento giuridico dello Stato inviante, tali pene o sanzioni non saranno pronunciate e, se esse sono state già pronunciate, non saranno eseguite. Tale articolo, pertanto, fornisce la più ampia tutela al nostro personale eventualmente impiegato in Ghana, in ossequio alle più recenti indicazioni in merito provenienti dal Dicastero della giustizia.

L'articolo 9 stabilisce che durante il periodo dello scambio il personale non deve partecipare ad alcuna forma di combattimento all'interno o fuori del Paese ospitante e non può compiere atti o attività di servizio non previsti nell'ambito dell'Accordo.

L'articolo 10 disciplina la materia del risarcimento di eventuali danni provocati dal personale. In particolare, si stabilisce che il risarcimento dei danni provocati al Paese ospitante da un membro del Paese inviante durante o in relazione alla propria missione o esercitazione nell'ambito dell'Accordo, sarà, previo accordo tra le Parti, a carico del Paese inviante. Qualora le Parti dovessero

essere congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati nello svolgimento delle attività nell'ambito dell'Accordo, le medesime Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.

L'articolo 11 stabilisce che l'arrivo, il soggiorno, lo spostamento e la partenza dal Paese ospitante del personale del Paese inviante, inclusa l'entrata e l'uscita dei materiali e degli equipaggiamenti connessi all'implementazione dell'Accordo, saranno regolati secondo le leggi interne del Paese ospitante.

L'articolo 12 stabilisce che le spese mediche e le cure odontoiatriche urgenti saranno a carico dello Stato ospitante, così come disposto per il personale dello Stato ospitante; tuttavia lo Stato inviante può riservarsi il diritto di inviare il proprio personale presso istituzioni mediche private a spese dello stesso Stato inviante. Inoltre ogni Paese si assume la responsabilità e provvederà a pagare le spese per il trasporto e la rimozione del proprio personale malato, ferito e deceduto.

L'articolo 13 stabilisce che entrambe le Parti possono far cessare i programmi di scambio in qualunque momento, dando all'altra Parte un preavviso scritto di almeno sei mesi. Le autorità delle Parti potranno inoltre stabilire le procedure per implementare le previsioni dell'Accordo. Infine, è previsto che la denuncia dell'Accordo non influirà sui programmi e sulle attività in corso nell'ambito del medesimo Accordo medesimo, se non diversamente previsto.

L'articolo 14 regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose

classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo attraverso canali intergovernativi diretti approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza o da Autorità nazionali designate in conformità con le leggi dei due Paesi. Viene inoltre previsto che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente. Si subordinano gli ulteriori aspetti di sicurezza non previsti nell'Accordo alla finalizzazione di un accordo di sicurezza tra i due Stati. Viene previsto che le norme dell'articolo continueranno a produrre effetti anche dopo la denuncia del presente Accordo. Al riguardo, si segnala che la formulazione dell'articolo 14 corrisponde al modello preventivamente concordato con l'Autorità nazionale per la sicurezza.

L'articolo 15 stabilisce che le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo verranno regolate attraverso consultazioni e negoziati tra le Parti, attraverso i canali diplomatici.

L'articolo 16 disciplina l'entrata in vigore, la durata e le modalità di cessazione di efficacia dell'Accordo e stabilisce che l'Accordo potrà essere modificato ogni cinque anni, se ritenuto necessario e attraverso i canali diplomatici. Ogni notizia o comunicazione riguardante l'Accordo dovrà avvenire per iscritto e tramite i canali diplomatici. Le Parti concordano che le lingue ufficiali dell'Accordo in oggetto sono l'inglese e l'italiano.

RELAZIONE TECNICA

L'esecuzione dell'Accordo in titolo comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato in relazione agli articoli 2, 3, 4 e 5 dell'Accordo stesso che, nell'individuare i settori nei quali le Parti svilupperanno la cooperazione, prevede lo svolgimento di eventuali visite ufficiali, incontri operativi, riunioni dei Gruppi di lavoro tecnici e consultazioni (una volta all'anno, alternativamente in Italia e in Ghana) tra le rispettive delegazioni al fine di elaborare e definire le misure di attuazione del documento. Nell'ipotesi di invio ad Accra di due rappresentanti nazionali (n. 1 Generale di Brigata; n. 1 T. Col./Magg.) con una permanenza di tre giorni in detta città, le relative spese sono così quantificabili:

➤ **SPESE DI MISSIONE:**

Pernottamento (€ 180,00 al giorno x 2 pers. x 2 notti) € 720,00

La diaria giornaliera per il primo rappresentante nazionale, pari a euro 156,39, (sulla base del **gruppo III della tabella A** del decreto ministeriale 27 agosto 1998 e successive modificazioni) viene ridotta del 20% ai sensi della legge 248 del 2006 e ammonta a euro 125,11. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 41,70), dal momento in cui l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 83,41. Viene applicato un coefficiente di lordizzazione (pari a 1,6296), calcolato in ragione del reddito percepito, in base alla tab. A della circolare RGS n. 12 del 7 marzo 2022, sull'importo di euro 31,76, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 51,77, vengono applicate ritenute erariali al 32,7%, per un importo di euro 16,93. Sommando tale importo di euro 16,93 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 83,41, si ottiene l'importo di euro 100,34 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro **301,00**.

La diaria giornaliera per l'altro rappresentante militare, pari a euro 149,72 (sulla base del **gruppo IV della tabella A** del citato decreto ministeriale) viene ridotta del 20% ai sensi della legge 248 del 2006 e ammonta a euro 119,78. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 39,93), dal momento in cui l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 79,85. Viene applicato un coefficiente di lordizzazione, calcolato in ragione del reddito percepito, in base alla tab. A della circolare RGS n. 12 del 2022, sull'importo di euro 28,20, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 45,97, vengono applicate ritenute erariali al 32,7%, per un importo di euro 15,03. Sommando tale importo di euro 15,03 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 79,85, si ottiene l'importo di euro 94,88 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro **285,00**.

TOTALE SPESE DI MISSIONE = € **1.306,00**

➤ **SPESE DI VIAGGIO:**

Volo di andata e ritorno (pari a € 1.700,00) per 2 persone + maggiorazione del 5% (pari a € 85,00), ai sensi della normativa vigente. (€ 1.785,00 x 2) = € 3.570,00

TOTALE ONERE SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE = € **4.876,00**

Inoltre, anche tenuto conto dell'esperienza verificatasi in analoghi Accordi già in vigore e considerato che tutte le attività disciplinate dall'Accordo in esame verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo



interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, nel limite delle spese autorizzate, e che il loro svolgimento sarà, comunque, subordinato alla disponibilità dei fondi di ciascuna Parte (art. 7. par. 4), si precisa che:

- l'eventuale richiesta della Controparte di partecipazione del proprio personale militare ad esercitazioni militari e ad attività di formazione (art. 2, lett. b), di scambio di relatori militari, studenti e personale militare (art. 4, lett. d.), potrà essere accolta qualora vi sia la disponibilità di posti e soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; pertanto, essa non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- le eventuali richieste della Controparte di visite e incontri tra alte Autorità e delegazioni civili e militari della difesa (art. 4, lett. a. e c.) e di visite di navi militari e di aerei (art. 4, lett. b), così come di partecipazione a seminari, conferenze, riunioni (art. 5, par. 1) e di effettuazione di altre attività di possibile interesse (art. 4, lett. g) nonché di scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi (artt. 2, lett. g. e 4, lett. e), saranno accolte previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporteranno oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- le previsioni relative all'acquisizione di equipaggiamenti e prodotti per la difesa, di cui all'articolo 6, costituiscono mero elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione della eventuale attività di *procurement* con il Ghana e, pertanto, ad esse non corrisponde alcuna previsione di spesa a carico del bilancio dello Stato;
- le spese relative agli stipendi e all'assicurazione (art. 7, par. 3) del personale italiano inviato in Ghana sono già quantificate nelle previsioni di spesa relative ai corrispondenti capitoli di bilancio inerenti agli stipendi, paghe e competenze per personale militare e civile della difesa, nonché a oneri sociali per l'Amministrazione. Al riguardo, si segnala che la Parte italiana non intende concedere alla Parte ghanese, in caso di una sua richiesta in merito, l'eventuale anticipazione della remunerazione da parte dello Stato ospitante nei confronti del personale dello Stato di invio.
- in merito all'articolo 10, concernente il risarcimento degli eventuali danni in relazione alle attività di cooperazione disciplinate dall'Accordo in esame, si rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale. Nel caso del verificarsi delle predette fattispecie dannose, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo;
- le eventuali cure mediche e odontoiatriche di urgenza (art. 12, par. 1, lett. a) saranno assicurate al personale della Parte inviante presso le strutture sanitarie militari e, pertanto, non comporteranno spese aggiuntive poiché tale attività medica viene regolarmente espletata dalle medesime strutture. Qualora si dovesse rendere necessario assicurare i trattamenti sanitari presso strutture private, gli stessi saranno forniti previo rimborso delle spese da parte del Paese inviante;
- in merito alle spese derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione del proprio personale malato, infortunato o deceduto (art. 12 par. 1, lett. d), si rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale; nel caso del verificarsi di tali fattispecie, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Qualora invece la Parte italiana dovesse prestare assistenza alla controparte per consentirle di rientrare in possesso della salma del proprio personale in caso di morte in territorio italiano (art. 12, par. 2), le spese derivanti da tale attività di assistenza saranno coperte mediante gli ordinari stanziamenti allocati a legislazione vigente sui pertinenti capitoli del bilancio della Difesa e, pertanto, non determineranno oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- qualora, infine, ai sensi dell'articolo 16, vengano introdotti emendamenti che amplino la portata finanziaria dell'Accordo in esame, sarà necessario prevedere un nuovo disegno di legge che ne autorizzi l'eventuale maggiore spesa.



Gli oneri complessivamente discendenti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 dell'Accordo sono dunque valutati in € 4.876 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2023.

Dai restanti articoli dell'Accordo, ad esclusione degli articoli 2, 3, 4 e 5, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Ministero
de l'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. Pisanotta



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Titolo: Schema di disegno di legge concernente la “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo in materia di cooperazione nel settore della Difesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Ghana”.

Amministrazione proponente: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Ministero della Difesa.

Referente: Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale - Ufficio legislativo.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.**1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell’art. 80 della Costituzione, all’Accordo internazionale in titolo. Tale documento negoziale costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano con il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della Difesa e della sicurezza, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale, ed in conformità con la normativa europea, per la Parte italiana, e gli obblighi assunti a livello internazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l’intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un Accordo che impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Come detto, il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell’art. 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

Si segnala, inoltre, che l’Accordo, al momento della sua entrata in vigore, rappresenterà l’unico Accordo vigente con il Ghana nella materia, non essendo rinvenibili precedenti nel medesimo ambito.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Attribuendo allo Stato inviante il diritto di giurisdizione in via prioritaria sul proprio personale per alcune tipologie di reati eventualmente commessi nel territorio dello Stato ospitante, ai sensi dell’articolo 8 dell’Accordo, l’intervento normativo in esame integra l’ordinamento penale vigente.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all’art. 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell’Italia all’ordinamento internazionale, ed all’art. 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, Regioni ed Enti locali.

5) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

- 6) ***Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.***

Come sopra evidenziato, l'Accordo non coinvolge funzioni di regioni ed enti locali, risultando quindi compatibili con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.

- 7) ***Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta "delegificazione", poiché, ai sensi del già richiamato articolo 80 della Costituzione, la ratifica di un Accordo internazionale di questo tipo può avvenire solo per via legislativa.

- 8) ***Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Allo Stato, non risultano in itinere progetti di legge che vertono sulla stessa o analoga materia.

- 9) ***Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano linee di giurisprudenza ovvero giudizi di costituzionalità pendenti in materia di accordi internazionali di cooperazione nel settore della difesa.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

- 10) ***Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

Il provvedimento non incide sulla disciplina comunitaria.

- 11) ***Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

- 12) ***Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

Non si pone alcun problema di incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.

- 13) ***Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.***

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, né vi sono giudizi pendenti.

- 14) ***Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.

- 15) ***Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE.***

Il provvedimento in esame non riguarda alcun altro Stato membro dell'Unione europea.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) ***Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

- 2) ***Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.***

I riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge di ratifica risultano corretti.

- 3) ***Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.***

Le disposizioni del disegno di legge non introducono modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

- 4) ***Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

Le norme dello schema di provvedimento non comportano effetti abrogativi espliciti o impliciti.

- 5) ***Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.***

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

- 6) ***Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

- 7) ***Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.***

La cooperazione nel settore della difesa, oggetto dell'Accordo, si svilupperà sulla base di quanto pianificato negli incontri periodici organizzati dai rispettivi Ministeri della difesa.

- 8) ***Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

La materia oggetto del provvedimento non prevede l'utilizzo e l'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici. In ogni caso il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo dell'Accordo saranno effettuati dall'Amministrazione della difesa.


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

**Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi**

Si comunica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019", in programma per una delle prossime riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 17.01.2023

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Min. Plen. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 4.876 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 2, 3, 4 e 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 10, 12, paragrafo 1, lettera d., e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL GHANA

IN MATERIA DI

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Ghana (di seguito denominati le "Parti"):

- considerando le relazioni amichevoli esistenti tra l'Italia e il Ghana e le rispettive popolazioni;
- confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite e dei relativi protocolli;
- desiderosi di accrescere la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della Difesa;
- riconoscendo le legittime aspirazioni e preoccupazioni nel settore della sicurezza di ciascuno dei due paesi;
- accettando l'impegno di ciascun Paese nei riguardi degli accordi a livello regionale, multilaterale e bilaterale;
- partendo dal fatto che il presente Accordo non inficia/non tocca gli impegni presi dai due Paesi nel quadro di trattati internazionali;
- riaffermando la loro intenzione di continuare e rafforzare ulteriormente la cooperazione esistente;
- in conformità con le aspirazioni summenzionate;
- al fine del perseguimento di dette aspirazioni, è stato convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1
DEFINIZIONI**"PERSONALE"**

Indica un membro delle Forze Armate del Paese inviante che è stato autorizzato ed accettato dal Paese ospitante a partecipare ad un programma di scambio ovvero ad attività di addestramento militare nel Paese ospitante.

"PAESE INVIANTE"

Significa il Paese che invia il personale delle proprie Forze Armate per partecipare ad addestramento militare.

"PAESE OSPITANTE"

Indica un Paese presso il quale viene inviato un membro delle Forze Armate del paese inviante per attività di addestramento militare.

ARTICOLO 2 **OBIETTIVI**

In conformità al diritto interno delle Parti, agli impegni internazionali e, per la Parte Italiana, agli obblighi derivanti dall'Unione Europea, nonché attenendosi ai principi di uguaglianza, reciprocità, interesse reciproco, e nel rispetto delle limitazioni/restrizioni di sicurezza nazionale, le Parti coopereranno nel settore della sicurezza e difesa mediante:

- a. lo sviluppo e l'aggiornamento della politica di difesa e la formulazione di procedure di cooperazione militare da parte delle rispettive Forze Armate;
- b. la promozione di attività addestrative, di esercitazioni e di formazione del personale militare;
- c. l'istituzione di attività di cooperazione tecnica per l'organizzazione, la gestione, la ricerca e sviluppo, il supporto logistico e le acquisizioni, il controllo ambientale e dell'inquinamento;
- d. il contrasto alla pirateria ed altre attività di sicurezza marittima;
- e. la cooperazione nel settore dei servizi medici;
- f. lo scambio di esperienze e la conduzione di attività di addestramento congiunte per la prontezza operativa delle truppe per attività di peacekeeping sotto l'egida delle Nazioni Unite e a supporto di organismi regionali;
- g. l'impulso allo scambio di personale militare a tutti i livelli per promuovere sostenere gli sport e i legami culturali tra le due Forze Armate;
- h. la considerazione e l'avvio di altre attività che, a loro parere, costituirebbero un modo per promuovere una più stretta cooperazione tra le due Forze Armate.

ARTICOLO 3 **GESTIONE/QUADRO ISTITUZIONALE**

1. I Ministeri della Difesa delle Parti sono le Autorità competenti per l'attuazione del presente Accordo.
2. Le Parti organizzeranno incontri periodici ai vari livelli per, tra le altre cose, pianificare le attività addestrative e le esercitazioni da svolgere annualmente e per rivedere l'attuazione del presente Accordo.
3. Gli incontri potranno essere convocati in qualsiasi momento, se e quando le Parti lo ritengano necessario, e si terranno alternativamente in entrambi i Paesi.
4. Se necessario, le Parti istituiranno dei Gruppi di lavoro tecnici per lo studio o la consultazione su problematiche specifiche che meritino un'attenzione particolare nell'ambito della cooperazione.
5. I verbali delle riunioni del Gruppo di lavoro tecnico dovranno includere delle raccomandazioni attuabili e la tempistica relativa all'effettiva attuazione.
6. Le decisioni degli incontri organizzati in ottemperanza al presente Accordo saranno prese con il totale accordo delle Parti.

ARTICOLO 4
AREE DI COOPERAZIONE

In conformità con le rispettive legislazioni interne dei Paesi e fatte salve le eventuali limitazioni di sicurezza nazionale, la cooperazione tra le Parti del presente Accordo comprenderà, tra le altre, le seguenti aree:

- a. visite da parte di Autorità del Ministero della Difesa, del Capo di Stato Maggiore della Difesa e dei Comandanti delle componenti militari;
- b. visite di navi militari e di aerei, visite reciproche di delegazioni attività civili e militari, ovvero presso enti e mostre;
- c. istituzione di contatti permanenti e di strette relazioni tra i rispettivi Ministeri della Difesa, Forze Armate e specialità;
- d. scambio di relatori militari, studenti e personale militare tra l'Italia e il Ghana, ove possibile;
- e. partecipazione ad attività sportive, esercitazioni ed altre attività culturali e competizioni;
- f. supporto ad iniziative commerciali connesse a materiali e servizi di difesa;
- g. eventuali altre attività di possibile interesse reciproco delle Parti.

ARTICOLO 5
ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ ADDESTRATIVE

1. Le Parti potranno scambiarsi inviti per la partecipazione a incontri, seminari, conferenze, gruppi ed esercitazioni organizzate da uno dei due Paesi per le forze armate o enti dipendenti in ognuno dei Paesi.
2. Le Parti potranno anche richiedere l'utilizzo delle infrastrutture ed aree addestrative nell'altro Paese sulla base di termini concordati.

ARTICOLO 6
COOPERAZIONE NEL SETTORE DEGLI EQUIPAGGIAMENTI MILITARI

1. Le Parti si scambieranno reciprocamente le informazioni riguardanti le attrezzature militari prodotte localmente per facilitare il commercio e la cooperazione tra i due Paesi.
2. In conformità con le normative nazionali rispettive ed al fine di regolare le attività relative agli equipaggiamenti di difesa, le Parti esprimono il loro accordo ad una possibile cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti:
 - a. navi e relative apparecchiature ad uso militare;
 - b. aerei ed elicotteri militari con relativo equipaggiamento;
 - c. carri armati e veicoli ad uso militare;

- d. armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
 - e. armi di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
 - f. bombe, mine (ad esclusione delle mine anti-uomo) missili, siluri e relative apparecchiature di controllo;
 - g. polvere da sparo, esplosivi e propellenti ad uso militare;
 - h. sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relative apparecchiature per uso militare;
 - i. materiali corazzati specifici prodotti per uso militare;
 - j. materiali specifici per l'addestramento militare;
 - k. macchine e apparecchiature progettate per la fabbricazione, il collaudo e il controllo di armi e munizioni;
 - l. equipaggiamenti speciali fabbricati per uso militare;
 - m. le Parti possono, di comune accordo, aggiungere altre voci alla lista di materiali o di equipaggiamenti militari di cui sopra.
3. L'approvvigionamento reciproco di materiali di interesse per le rispettive Forze Armate avverrà ai sensi del presente Accordo e potrà essere attuato o mediante operazioni dirette da Stato a Stato, o tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.
 4. Le Parti si impegnano a non riesportare a terze Parti il materiale in tal modo acquisito senza il preventivo consenso del fornitore.
 5. Le Parti si impegnano ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione di tutte le proprietà intellettuali, inclusi i brevetti derivanti da iniziative condotte in conformità con il presente Accordo, ai sensi delle rispettive normative e degli Accordi internazionali in materia firmati dalle Parti.
 6. Le Parti adotteranno misure atte a garantire la protezione dei reciproci diritti di proprietà intellettuale, nonché i diritti posseduti da eventuali terze parti.

ARTICOLO 7 **ASPETTI FINANZIARI**

1. In relazione all'attuazione del presente Accordo o di qualsiasi eventuale attività ad esso connessa, salvo quanto diversamente concordato, ciascun Paese sosterrà le spese di sua competenza, inclusi tutti i costi di trasporto da e verso il punto di entrata all'interno del Paese ospitante.
2. Per i programmi di addestramento di lunga durata, le Parti potranno concordare altre modalità di finanziamento, se del caso laddove necessario e in funzione della disponibilità di fondi.
3. Il Paese inviante sarà responsabile della corresponsione dei salari e delle indennità al proprio personale e al personale addestrato nel periodo in cui avviene lo scambio. Tuttavia, il Paese ricevente potrà, su richiesta del Paese inviante e con successivo rimborso da parte del Paese inviante nella valuta cambiaria estera, fornire a tale personale degli emolumenti permessi dalle norme del Paese inviante.

4. Tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti.

ARTICOLO 8 **GIURISDIZIONE**

1. Le Autorità del Paese ospitante hanno il diritto di esercitare la propria giurisdizione nei confronti del personale militare e civile del Paese inviante per i reati commessi all'interno del proprio territorio nazionale e punibili secondo la legislazione nazionale del Paese ospitante.
2. Tuttavia, le Autorità del Paese inviante hanno il diritto di esercitare prioritariamente la propria giurisdizione sui membri delle proprie forze armate e sul personale civile, qualora soggetti alle norme vigenti nel Paese inviante, nei seguenti casi:
 - a. nel caso in cui le infrazioni costituiscano una minaccia per la sicurezza o i beni del Paese inviante;
 - b. quando i reati sono conseguenti ad atti o omissioni dovuti a comportamento intenzionale o negligente e commessi in servizio o in relazione con lo stesso.
3. Qualora il personale ospitato sopraccitato sia coinvolto in eventi per i quali la legislazione del Paese ospitante prevede l'applicazione della pena capitale e/o altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e l'ordinamento giuridico del Paese inviante, tali pene e/o sanzioni non saranno pronunciate e, se esse sono già state pronunciate, non saranno eseguite.

ARTICOLO 9 **ATTIVITÀ VIETATE**

Nel corso dello scambio, al personale non dovrà:

- a. essere chiesto di partecipare a qualsivoglia operazione di combattimento, all'interno o all'esterno del Paese ricevente o in ausilio del potere civile;
- b. essere chiesto di svolgere alcuna funzione, compito, o azione non coerente con lo scopo del presente Accordo.

ARTICOLO 10 **RISARCIMENTO DEI DANNI**

1. Il risarcimento dei danni provocati al Paese ospitante da un membro del Paese inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sarà a carico del Paese inviante, di comune accordo.
2. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o danni causati nello svolgimento, o in connessione con, attività condotte ai sensi del presente Accordo, le Parti, di comune accordo, rimborseranno tale perdita o danno.

ARTICOLO 11
AFFLUSSO, PERMANENZA, MOVIMENTI E DEFLUSSO

L'afflusso, la permanenza, i movimenti e il deflusso del personale dello Stato inviante, ivi compreso l'afflusso e deflusso di materiali ed attrezzature per la difesa per l'attuazione del presente Accordo nel territorio del Paese ricevente sarà regolato in conformità con le leggi nazionali del Paese ricevente.

ARTICOLO 12
REQUISITI SANITARI

1. I requisiti sanitari relativi all'attuazione del presente Accordo saranno regolati in conformità ai seguenti principi:
 - a. i trattamenti per le emergenze odontoiatriche e mediche saranno erogati dallo Stato ospitante nello stesso modo e nella misura fornita al personale dello Stato ospitante.
 - b. il Paese inviante si riserva il diritto di inviare il personale di scambio presso presidi sanitari privati a spese del Paese inviante;
 - c. il Paese inviante ha la responsabilità di garantire che le condizioni mediche e odontoiatriche del personale di scambio e delle persone a carico al seguito siano buone prima di iniziare il programma di scambio;
 - d. ogni Paese assume la responsabilità di sgomberare il proprio personale malato, ferito o deceduto a proprie spese;
2. I rappresentanti ufficiali del Paese inviante avranno il diritto all'assistenza del Paese ricevente, il quale è tenuto a fornirla, per rientrare in possesso della salma del personale addestrato che muore nel Paese ricevente.

ARTICOLO 13
CESSAZIONE ANTICIPATA DEL PROGRAMMA

1. Il Paese ricevente o inviante potranno far cessare un programma di scambio in ogni momento dando all'altra Parte un preavviso di sei mesi delle proprie intenzioni.
2. Le competenti autorità militari delle Parti possono stabilire procedure per la mutua soddisfazione che non siano incoerenti con quanto disposto in questo Accordo per attuare gli intenti del citato Accordo e dare efficacia ai suoi contenuti.
3. La cessazione dell'Accordo non dovrà influire su programmi e attività in corso creati ai sensi del presente Accordo, a meno di diverso accordo intervenuto tra le Parti a tale fine.

ARTICOLO 14
PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

1. Per "informazione classificata" si intende ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza.

2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generale nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate e/o trattate in conformità con le leggi ed i regolamenti interni vigenti delle Parti.
3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso canali diretti fra governi approvati dall'Autorità Nazionale per la Sicurezza/Autorità designate dalle Parti.
4. La corrispondenza delle classifiche di sicurezza è la seguente:

Per la Repubblica Italiana	Per la Repubblica del Ghana
SEGRETISSIMO	TOP SECRET
SEGRETO	SECRET
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL
RISERVATO	RESTRICTED

5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtù del presente Accordo, è consentito al personale delle Parti che ha necessità di conoscerle e in possesso di un'adeguata abilitazione di sicurezza in conformità con le disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
6. Le Parti garantiranno che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate soltanto per gli scopi ai quali sono destinate nell'ambito delle finalità e della portata del presente Accordo.
7. Il trasferimento a Terze Parti/Organizzazioni internazionali delle informazioni classificate, acquisite nell'ambito della cooperazione nel campo dei materiali di Difesa prevista dal presente Accordo, sarà soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorità per la Sicurezza della Parte che le ha prodotte.
8. Ferma restando l'immediata vigenza delle disposizioni contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati mediante uno specifico accordo generale sulla sicurezza concluso dalle rispettive Autorità Nazionali per la Sicurezza o dalle Autorità per la Sicurezza designate dalle Parti.
9. Le disposizioni di cui sopra manterranno la loro efficacia anche dopo l'eventuale cessazione del presente accordo.

ARTICOLO 15 **RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Eventuali controversie tra i Paesi connesse con il presente Accordo saranno composte mediante consultazione o negoziato tra le Parti, attraverso i rispettivi canali diplomatici.

ARTICOLO 16 **EMENDAMENTI/EFFICACIA**

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche scritte mediante le quali le Parti si informano reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore del presente Accordo.

2. Il presente Accordo resterà in vigore a tempo indeterminato, sempre che una delle Parti, con notifica scritta inviata sei mesi prima attraverso i canali diplomatici non renda nota la propria intenzione di denunciare l'Accordo.
3. Il presente Accordo può essere emendato con il reciproco consenso dei due Paesi tramite scambi attraverso i rispettivi canali diplomatici e, se necessario, sarà rivisto ogni 5 anni. Gli emendamenti entreranno in vigore così come specificato al paragrafo 1 di questo articolo.
4. Ogni eventuale notifica dovuta ai sensi del presente Accordo, ovvero qualsiasi altra comunicazione che dovesse rendersi necessaria, sarà effettuata per iscritto e inviata attraverso i canali diplomatici.
5. Le Parti concordano che le lingue ufficiali utilizzate nell'ambito del presente Accordo saranno l'italiano e l'inglese.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Accra il 28 novembre 2019 in due originali, ciascuno nella lingua italiana e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
Giovanni Favilli
Ambasciatore d'Italia in Ghana

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL GHANA
On. Dominic B.A. Nitiwul
Ministro della Difesa

